

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Ripartizione II

Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali



Autonome Region Trentino - Südtirol

Abteilung II

Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

38122 TRENTO / TRIENT,
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL	LZ	PF/ST	dp
----	----	-------	----

OGGETTO/ Novità introdotte dalla legge di
ETREFF: bilancio dello Stato e dal decreto
"milleproroghe" per il 2020 in materia
di trasparenza.

CIRCOLARE N. 2/EL/2020

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO INDIRIZZI

Alle APSP della regione autonoma
Trentino - Alto Adige
LORO INDIRIZZI

Spett.le
Pensplan Centrum S.p.A.
Via della Rena, 26
39100 BOLZANO

Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Trento
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Bolzano
Via Alto Adige, 60
39100 BOLZANO

Ai Consorzi dei comuni B I M
della regione Trentino – Alto Adige
LORO INDIRIZZI

e, per conoscenza

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
38122 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Politiche Sanitarie e per la non
autosufficienza
Via Gilli, 4
38121 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 24. Politiche sociali
Via Canonico M. Gamper, 1
39100 BOLZANO

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
39100 BOLZANO

Alla Associazione delle Residenze
per Anziani dell'Alto Adige
Via Canonico M. Gamper, 10
39100 BOLZANO

Alla Unione Provinciale Istituzioni
per l'Assistenza (UPIPA)
Via Sighele, 7
38122 TRENTO

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO INDIRIZZI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO INDIRIZZI

Con la presente si ritrasmette il testo aggiornato del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m., con evidenziate in rosso le modifiche intervenute successivamente al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, raffrontato con la legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m.. Si ricorda che nella colonna di sinistra, riportante il testo del d. lgs. n. 33/2013 sono state barrate le parti del medesimo che non trovano applicazione in ambito regionale, mentre nella colonna di destra sono riportate le disposizioni della L.R. n. 10/2014 che specificano o derogano alle disposizioni direttamente applicabili del decreto legislativo medesimo.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, infatti, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” (Legge di bilancio 2020) -

pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n 304 S.O. - ha modificato in più punti il d. lgs. n. 33/2013.

In particolare l'articolo 1, comma 37, pur non intervenendo direttamente sul d. lgs. n. 33/2013 medesimo, ha stabilito che i comuni rendano noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato per investimenti destinati ad opere di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Opere pubbliche" di cui al d. lgs. n. 33/2013. Inoltre, il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Si tratta peraltro di una disposizione collegata ai commi 29 e seguenti dello stesso articolo 1, che prevedono l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Nel complesso si tratta di disposizioni che non risultano applicabili ai comuni della regione, in base al sistema di finanza locale esistente nelle due Province autonome.

L'articolo 1, comma 145, della stessa legge di bilancio 2020 ha modificato poi in più punti l'articolo 19 (*Bandi di concorso*) del d. lgs. n. 33/2013:

- a) oltre ai bandi di concorso, ai criteri di valutazione della commissione e alle tracce delle prove scritte dovranno essere pubblicate **anche le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori;**
- b) **tali dati devono essere costantemente aggiornati;**
- c) viene introdotto un nuovo comma *2-bis*, secondo il quale le p.a. e gli altri organismi soggetti alla normativa sulla trasparenza ai sensi dell'art. *2-bis*, comma 2, del medesimo decreto legislativo dovranno assicurare, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui all'art. 19 ai fini dell'accessibilità, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.l. n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2013. Le modalità attuative di tale ultima nuova disposizione saranno definite entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio (29 febbraio 2020), con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata (Conferenza Stato-regioni + Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

Ancora, l'articolo 1, comma 163, lettera a) della legge di bilancio 2020 ha modificato l'articolo 46 (*Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico*) del d. lgs. n. 33/2013, stabilendo che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo *5-bis* (*Esclusioni e limiti all'accesso civico*), costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma *1-bis*, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Infine, la lettera b) dello stesso articolo 1, comma 163, della l. n. 160/2020 ha sostituito:

- il comma *1-bis* dell'articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013, stabilendo che oltre alla già prevista sanzione da 500 a 10.000 euro a carico del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma *1-ter*, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione degli stessi dati si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo *4-bis*, comma 2, relativo alla trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche;
- il comma 2 dello stesso articolo 47 d. lgs. n. 33/2013, stabilendo che in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione

degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, trova applicazione una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza.

Pochi giorni dopo la promulgazione della legge di bilancio 2020, il comma 7 dell'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*" pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2019, n. 305 (c.d. "decreto mille proroghe") ha disposto che non si applichino fino al 31 dicembre 2020 le misure di cui agli articoli 46 e 47 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del medesimo decreto, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20.

La stessa norma dispone, "*conseguentemente*", che **i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 33/2013 devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, siano individuati con regolamento da adottarsi entro il medesimo termine (31 dicembre 2020)** ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

I criteri che dovranno essere rispettati dal regolamento in questione seguono in parte le indicazioni della Corte costituzionale nella sentenza 23 gennaio 2019, n. 20:

- a) **graduazione degli obblighi di pubblicazione** dei dati di cui al comma 1, lettera a), b), c) ed e) dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 **in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;**
- b) previsione che **i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f)** [*"le dichiarazioni di cui all'art. 2 della l. n. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33/2013"*] siano oggetto **esclusivamente** di comunicazione **all'amministrazione di appartenenza;**
- c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali **non** sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del d. lgs. n. 33/2013, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

Salvo modifiche in sede di conversione in legge del d.l. n. 162/2019, nelle fasi preparatorie del nuovo regolamento non è prevista la consultazione dell'ANAC (mentre verrà sentito il Garante per la protezione dei dati personali).

Come si ricorderà l'ANAC aveva dettato le linee guida sull'attuazione dell'articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016 con propria delibera n. 241 dd. 8 marzo 2017, stabilendo che per i soggetti per i quali la norma si applicava per la prima volta i dati fossero pubblicati entro il 30 aprile 2017.

Su ricorso dei dirigenti del Garante della privacy, il TAR del Lazio, Sez. I-*quater*, aveva poi sospeso l'attuazione dell'articolo 14, comma 1-bis, con ordinanza cautelare n. 1030 dd. 2 marzo 2017, considerata la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e "*valutata l'irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa*".

Con delibera n. 382 del 12 aprile 2017, l'ANAC aveva quindi sospeso l'efficacia delle suddette linee guida limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'articolo 14, comma

1, lett. c) (dati sui compensi) ed f) (dati reddituali e patrimoniali), per tutti i dirigenti pubblici, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

Successivamente il TAR del Lazio, con ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, aveva sospeso il processo e rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 20/2019 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate ed in particolare dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del d. lgs. n. 33/2013 nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale, l'ANAC ha revocato – con delibera n. 586 del 26 giugno 2019 – la sospensione delle linee guida di cui alla citata delibera n. 241/2017, decisa con la suddetta delibera n. 382 del 12 aprile 2017, confermando gli obblighi di pubblicazione dei compensi percepiti da pp.aa. per tutti i dirigenti che prestano servizio presso le pubbliche amministrazioni. Quanto alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, l'obbligo deve intendersi riferito ai titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale, di tutte le amministrazioni considerate dall'art. 1, c. 2 del d.lgs. n. 165/2001, come meglio specificate nella delibera ANAC n. 241/2017. Per dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte costituzionale, secondo ANAC le amministrazioni dovrebbero indicare in un apposito atto organizzativo le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'articolo 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001 e pertanto soggette al regime di trasparenza rafforzata sui dati patrimoniali e reddituali. Tale atto deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali" del sito internet di ciascuna amministrazione e collegato con un link alla sottosezione relativa ai dirigenti.

Pochi giorni prima della pubblicazione del decreto mille proroghe, peraltro, l'ANAC con la delibera del 18 dicembre 2019 n. 1202, depositata presso la segreteria del Consiglio il 10 gennaio 2020, ha dettato istruzioni in materia di applicabilità dell'articolo 14, comma 1, lett. f) d. lgs. n. 33/2013 alle figure del Segretario comunale e del Direttore generale (ove nominato) negli enti locali, su sollecitazione dei RPCT dei Comuni di Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Arco e Riva del Garda.

Nella delibera in questione l'ANAC ha ritenuto che le funzioni attribuite alle figure del Segretario comunale e del Direttore generale implicano l'esercizio di compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane strumentali di elevatissimo rilievo, tipici delle figure dirigenziali di livello apicale e che, nell'ottica della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019 sono presupposto per l'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lett. f), anche quando tali figure non siano poste a capo di strutture ulteriormente articolate in uffici cui fanno capo figure dirigenziali.

Infatti, secondo l'ANAC: anche *“Laddove in alcune realtà locali il Segretario comunale provinciale e, ove presente, il Direttore generale non risultino in concreto a capo di strutture con ulteriori articolazioni di uffici cui fanno capo figure dirigenziali, tale circostanza non può considerarsi una ragione valida per escludere l'applicazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui all'art. 14, c. 1, lett. f) cit.”*. Secondo l'ANAC in tale ultima ipotesi, potrebbe essere opportuno, semmai, riflettere sulla congruenza della struttura organizzativa degli enti locali rispetto alle previsioni normative.

Il “non ottimale” coordinamento normativo tra le citate disposizioni della legge di bilancio 2020 e quelle del decreto mille proroghe n. 162/2019, oltre all'orientamento espresso dall'ANAC nella citata delibera n. 1202/2019, pongono ora per l'interprete la questione della linea di condotta da assumere in materia di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, comma 1 lettera f) del d. lgs. n. 33/2013.

Di per sé l'obbligo di pubblicazione dei dati non è venuto espressamente meno.

Il legislatore infatti ha sospeso - fino al 31/12/2020 - l'applicazione delle sanzioni per la mancata pubblicazione. Ha però precisato che, conseguentemente alla sospensione, dovrà essere adottato un regolamento interministeriale che dovrà ridefinire l'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 14, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013 in relazione ai titolari amministrativi e di vertice e di incarichi dirigenziali, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate.

Si ritiene pertanto che, fino all'adozione di tale atto, (salvo modifiche in sede di conversione dell'articolo 1, comma 7, del DL n. 162/2019) i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 33/2013 [“le dichiarazioni di cui all'art. 2 della l. n. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33/2013”] non debbano essere pubblicati.

La versione tedesca della presente nota, con il relativo allegato, sarà inviata non appena disponibile.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II

dott.ssa Loretta Zanon
[firmato digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF/ST

Allegati:

- testo coordinato della normativa nazionale e regionale applicabile in regione

Riferimento:

dott.ssa Loretta Zanon

☎ +39 0461 201 309

@: ripaist@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it